

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Bianchini Giovanni, <i>Relatore</i> ..	4, 7, 8, 9, 10, 11
Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2770)	2	Capacci Renato	3, 7
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	2, 3	Donazzon Renato	3
Cellini Giuliano, <i>Relatore</i>	2	Ravaglia Gianni, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	4, 8 9, 10, 11
Ravaglia Gianni, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	3	Votazione segreta:	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	12
Bianchini ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (519)	3	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11		Realizzazione e funzionamento del Centro nazionale di ricerche aerospaziali (2509)	12
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	12, 16
		Bianchini Giovanni, <i>Relatore</i>	12

La seduta comincia alle 9,50.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 maggio 1988.

L'onorevole Cellini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIULIANO CELLINI, *Relatore*. Il disegno di legge oggi in discussione riproduce fedelmente il contenuto del disegno di legge n. 2054 approvato all'unanimità dal Senato nel corso della passata legislatura ed in seguito decaduto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Esso mira a recepire la direttiva comunitaria 85/1/CEE concernente una nuova definizione dell'unità di misura della lunghezza — ossia del metro lineare — e le modifiche ad altre regole di misurazione.

Per l'approvazione di tali norme tecniche si rende necessario il ricorso allo strumento legislativo poiché la norma precedente fu approvata con atto avente forza di legge. Opportunamente, l'articolo 2 prevede che i successivi adeguamenti conseguenti a direttive comunitarie possano essere realizzati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Fatte queste premesse, desidero illustrare alcuni aspetti riguardanti l'articolo 1 del disegno di legge (scusandomi in anticipo con i colleghi per il tecnicismo dell'esposizione).

L'unità di lunghezza è definita attraverso il metro, il quale rappresenta « la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di $1/299792458$ di secondo (17^a CGPM, 1983, Ris. 1) ». È sulla base di questa definizione, dunque, che si adotta il metro lineare. In conseguenza di ciò devono essere apportate modifiche alle tabelle contenute nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica, la prima delle quali riguarda la tabella del capitolo I, punto 4, che risulterà completata nel modo seguente:

GRANDEZZA	Unità		
	Nome	Simbolo	Valore
Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici	millimetro di mercurio	mm Hg (*)	1 mm HG =133,322Pa
Sezione efficace	bar n	b	1 b=10 ⁻²⁸ m ²

Di conseguenza il successivo testo dell'avvertenza sarà sostituito dal seguente: « I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano all'unità ed ai simboli di cui sopra ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10^a è tuttavia denominato "ettaro" ».

Inoltre, nel capitolo II è soppressa l'unità di misura per la pressione sanguigna. Il testo dell'avvertenza è, quindi, sostituito dal seguente: « I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolo ^g ».

Auspicio, infine, una rapida approvazione del disegno di legge.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo alla puntuale e precisa relazione dell'onorevole Cellini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché non sono ancora stati espressi i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Bianchini ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianchini ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore ».

Ricordo che nella seduta precedente l'onorevole Bianchini aveva svolto la relazione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO DONAZZON. Desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista a questo provvedimento che, del

resto, è stato oggetto di una lunga ed approfondita discussione alla Camera ed al Senato nel corso della passata legislatura.

L'obiettivo della proposta di legge è quello di disciplinare la professione del mediatore, cercando di inquadrarla in un ruolo e di eliminare, o quanto meno limitare, l'azione dei mediatori occasionali, esercitando, nello stesso tempo, un controllo su questo tipo di attività. Come è noto, infatti, non si è mai giunti ad un effettivo controllo da parte dello Stato.

Annuncio subito che, con i colleghi Corsi e Capacci, ho presentato l'emendamento 2.1 con l'obiettivo di realizzare un unico ruolo distinto in due sezioni, quella merceologica e quella immobiliare. Per quel che concerne i mediatori di assicurazione, invito il sottosegretario Ravaglia ad esaminare la possibilità di prevederne la normativa nel regolamento di attuazione della legge.

RENATO CAPACCI. Signor presidente, ho presentato due emendamenti alla proposta di legge in discussione. Il primo prevede l'istituzione di tre distinti ruoli speciali e separati per i mediatori; il secondo tende a rendere più incisive le norme di controllo per l'iscrizione nel ruolo. La finalità di tali emendamenti è quella di adeguare la nuova normativa, che disciplinerà l'attività del mediatore, a schemi già adottati da altri paesi europei (Francia, Gran Bretagna e Germania), tenendo anche conto della scadenza rappresentata dal 1992.

Per quanto riguarda il controllo, il gruppo socialista ritiene che vi sia la necessità di giungere ad una maggiore specificazione di tali funzioni, considerando soprattutto la necessità (richiesta dalle stesse categorie interessate) di favorire la trasparenza all'interno del settore.

Occorre, infine, tener conto della necessità di mantenere separata la figura del mediatore da quella del mandatario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Signor presidente, il secondo comma dell'articolo 2 prevede attualmente un unico ruolo degli agenti di affari in mediazione. I colleghi Corsi ed altri hanno presentato un emendamento mirante a distinguere tale ruolo in due diverse sezioni. Il collega Capacci, a sua volta, ha presentato un emendamento tendente, invece, a creare tre ruoli distinti, uno per gli agenti immobiliari, un altro per gli agenti merceologici ed un terzo per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso. Pur comprendendo le ragioni che portano i colleghi a desiderare la separazione degli agenti muniti di mandato a titolo oneroso da quelli immobiliari e merceologici, non posso concordare con tale impostazione, in quanto se approvassimo i tre diversi ruoli potremmo ingenerare confusione, poiché dietro ad una attività di mediazione di immobili si può nascondere, attraverso un mandato a titolo oneroso la compravendita con sovrapprezzo. Tra l'altro, il ruolo deve essere unico anche perché la presenza di due o più ruoli comporterebbe un maggior numero delle commissioni di cui all'articolo 7 e maggiori oneri per le camere di commercio. Se il Governo esprimesse parere favorevole si potrebbe, tutt'al più, conservando il ruolo unico, prevedere tre sezioni distinte, aggiungendo alle due previste nell'emendamento Corsi ed altri quella per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso. Inoltre, si dovrebbe lasciare aperta la possibilità di istituire ulteriori sezioni per altre singole attività di mediazione che dovessero essere riconosciute in futuro.

In conclusione, colleghi, desidero ricordare che il provvedimento al nostro esame, anche se potrebbe sembrare a prima vista di portata limitata, in realtà rappresenta un grande strumento per combattere l'abusivismo e per rendere più trasparenti i rapporti di intermediazione consentendo, tra l'altro, un recupero di carattere fiscale e la conoscenza precisa dei titolari delle funzioni in discussione. Una volta approvato, esso garantirà non solo una maggiore equità fiscale, ma anche una migliore tutela dei

consumatori e degli stessi professionisti, in quanto permetterà di non corrispondere la provvigione se colui al quale ci si è rivolti non risulti iscritto all'albo. Inoltre, le commissioni di cui all'articolo 7 potranno denunciare all'autorità giudiziaria coloro i quali esercitano la professione in maniera abusiva.

Mi dichiaro fin d'ora favorevole agli emendamenti presentati con l'esclusione di quelli proposti dal collega Capacci.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel sottolineare l'importanza della proposta di legge in esame, ricordo che essa costituisce la prosecuzione di un provvedimento vertente su materia analoga, approvato nel corso della precedente legislatura.

Per quanto concerne le considerazioni del relatore sugli emendamenti presentati, devo dire che mentre esprimo anch'io parere contrario alla costituzione di più ruoli, non avrei, invece, nulla da eccepire qualora si volesse costituire diverse sezioni nello stesso ruolo. Intendo precisare, inoltre, che il Governo avrebbe desiderato che si trovasse una soluzione al problema dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; ma poiché la Commissione ha escluso la trattazione della questione in questa fase, non ha presentato emendamenti in proposito.

Per ciò che riguarda gli emendamenti dei colleghi, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

Il Governo ha presentato alcuni emendamenti migliorativi del testo che non vanno ad incidere sul merito essenziale del testo stesso. Tra i requisiti previsti al comma 2, lettera f), dell'articolo 2 per l'iscrizione al ruolo, abbiamo aggiunto la clausola di non aver emesso assegni a vuoto. Inoltre, con l'emendamento al terzo comma dell'articolo 3 si sostituiscono le parole: « agli agenti immobiliari iscritti nel ruolo » con le seguenti: « agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo ».

Al comma 2 dell'articolo 4, lettera i), viene soppressa la parola: « rispettivamente », la quale risulta incomprensibile

non essendo stati definiti i rapporti professionali tra le due componenti dei mediatori immobiliari e degli agenti merceologici.

Al comma 4 dell'articolo 4 il Governo propone di sopprimere il termine di « qualifica non inferiore a primo dirigente », per la scarsità del numero del personale del Ministero dell'industria.

All'articolo 7, comma 5, il Governo chiede la soppressione delle parole « di carriera direttiva » della camera di commercio, perché questo tipo di carriera non è più compresa nel contratto.

Come si può comprendere, gli emendamenti presentati (si tratta sostanzialmente di modifiche formali) tendono a facilitare l'attività del Ministero dell'industria per quanto attiene all'attività di controllo.

Debbo aggiungere, per esplicitare le ragioni del parere positivo del Governo su questa proposta di legge, che si prevede che la commissione centrale di cui all'articolo 4 si riunisca almeno dieci volte all'anno. Specifico inoltre che gli oneri derivanti dai gettoni di presenza e dagli eventuali trattamenti di missione dei componenti la commissione residenti fuori sede trovano copertura nelle attuali disponibilità del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ovviamente, la costituzione di nuovi ruoli comporterebbe l'aumento degli oneri. Inoltre, non ritengo che la costituzione di nuovi ruoli possa favorire un maggiore controllo.

In conclusione, il Governo ritiene che la Commissione possa approvare rapidamente il progetto di legge, dando così una risposta positiva alle attese degli operatori del settore.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli avverto che gli onorevoli Corsi, Capacci e Donazzon hanno presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 2.1:

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli

agenti merceologici ed un'altra per gli agenti muniti di mandato oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con regolamento di cui all'articolo 11.

2. 1.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nei cui ruoli intendono iscriversi;

d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, secondo comma, numero 3), della legge 3 maggio 1985, n. 204, ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L'accesso all'esame è consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti l'attività di mediazione oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio, le cui materie e relative modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 4;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

3. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

Presso ogni camera di commercio sono istituiti i seguenti ruoli speciali e separati:

a) degli agenti immobiliari che trattano affari di intermediazione nel campo degli immobili e delle aziende industriali, agricole, commerciali e nel campo dei mutui e dei finanziamenti, nonché agenti immobiliari turistici, che trattano affari immobiliari e servizi nel settore del turismo e degli immobili adibiti a vacanza;

b) degli agenti che trattano affari di intermediazione nei vari settori merceologici che non rientrino nel settore immobiliare e turistico;

c) degli agenti muniti di mandato a titolo oneroso che trattano gli affari di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Ogni agente ha facoltà, avendone i requisiti, di iscriversi in uno o più ruoli.

È vietato l'esercizio della professione di agente a chiunque non risulti iscritto nei predetti ruoli.

2. 4.

Capacci.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed un'altra per gli agenti muniti di mandato oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.

2. 1.

Corsi, Capacci, Donazzon.

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per ottenere la iscrizione nel ruolo di appartenenza, gli interessati devono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere il godimento dei diritti civili;
- c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nei cui ruoli intendono iscriversi;

d) possedere il diploma di scuola secondaria superiore;

e) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, secondo comma, numero 3, della legge 3 maggio 1985, n. 204, ovvero aver superato un esame diretto ed accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L'accesso all'esame è consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti l'attività di mediazione ed hanno frequentato un apposito corso preparatorio, le cui materie e relative modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 4;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, diventate definitive a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1975, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti e inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione nel minimo a due anni.

L'iscrizione nei ruoli deve essere richiesta anche da chi esercita l'attività in modo occasionale o discontinuo e gli iscritti debbono essere in possesso dei requisiti tutti previsti nel presente articolo. Gli agenti immobiliari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale e non debbono compiere atti o fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale.

2. 5. Capacci.

All'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche, ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L'accesso all'esame è consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti attività di mediazione oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie e le modalità dell'esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 4.

2. 2. Corsi, Capacci, Donazzon.

All'articolo 2, comma 2, lettera f), aggiungere dopo la parola: ricettazione le seguenti: emissioni di assegni a vuoto.

2. 3. Il Governo.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Corsi ed altri 2.1 e 2.2, nonché sull'emendamento del Governo 2.3. Invito l'onorevole Capacci a ritirare gli emendamenti 2.4 e 2.5.

RENATO CAPACCI. In considerazione della formulazione dell'emendamento 2.1, dichiaro di ritirare gli emendamenti 2.4 e 2.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corsi ed altri 2.1, accettato

dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Corsi ed altri 2.2, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.

2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.

3. Agli agenti immobiliari iscritti nel ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.

4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.

5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: agli agenti immobiliari iscritti nel ruolo con

le seguenti: agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo.

3. 1.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del Governo.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'articolo 2.

2. La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) un rappresentante delle regioni, designato dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;

h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, rispettivamente per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

3. La Commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

4. La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a primo dirigente.

5. Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera i), sopprimere la parola: rispettivamente.

4. 1.

Al comma 4, sopprimere le parole: di qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. 2.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore.*
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Raccomando alla Commissione l'approvazione degli emendamenti 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;

b) con l'iscrizione in albi, ordini, ruoli o registri e simili, dichiarata da altre leggi incompatibile con l'attività di mediatore;

c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

3. Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui all'articolo 7.

Gli onorevoli Corsi, Capacci e Donazon hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'esple-

tamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La licenza prevista dal citato articolo 115 del TULPS non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

5. 1.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento Corsi ed altri 5.1.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla valutazione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corsi ed altri 5.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un membro della Giunta camerale;

b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla Giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

3. La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è integrata dalla Giunta camerale con le stesse modalità previste per la costituzione.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva, in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La Commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.

7. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio di

ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, sopprimeré le parole: di carriera direttiva.

7. 1.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 7.1.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
(È approvato).

ART. 9.

1. Le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 7.

2. Nella prima applicazione della presente legge le Commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958, n. 253.

3. Fino all'insediamento della Commissione centrale di cui all'articolo 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate.

(È approvato).

ART. 10.

1. Sono abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere, per le infrazioni alle sue

norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bianchini ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore » (519):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Bianchini, Capacci, Caprili, Castagnetti Pierluigi, Cavagna, Cellini, Cherchi, Cicerone, Corsi, De Julio, Donazzon, Farace, Filippini Giovanna, Grilli Renato, Minozzi, Montessoro, Napoli, Orsenigo, Orsini Bruno, Provantini, Righi, Rojch, Sangalli, Strada, Trabacchini e Viscardi.

Discussione del disegno di legge: Realizzazione e funzionamento del Centro nazionale di ricerche aerospaziali (2509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Realizzazione e funzionamento del Centro nazionale di ricerche aerospaziali ».

L'onorevole Bianchini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Secondo le indicazioni contenute nella relazione all'esercizio 1987 della situazione di categoria, le cifre della nostra industria aerospaziale indicano un fatturato di 5.400 miliardi di cui 2.300 per l'estero e 3.100 per l'interno, con 47 mila addetti. Tale industria è ben inserita in molteplici programmi di collaborazione internazionale dove, però, la permanenza viene giocata entro schemi rigidissimi.

L'industria italiana, se vorrà continuare a sedersi ai tavoli negoziali, dovrà non solo dimostrare di avere capacità progettuali e produttive per l'immediato, ma anche di essere espressione di un paese fortemente impegnato nella ricerca e nello sviluppo, sia attraverso adeguati programmi, sia con la realizzazione di infrastrutture pubbliche dedicate. Oggi, per la ricerca, il nostro paese spende una quota pari a circa l'1,5 per cento del prodotto interno lordo contro il circa 2,6 per cento di Gran Bretagna e Francia, il 2,6 per cento della Germania occidentale e il 3 per cento degli Stati Uniti d'America.

Se poi si guarda ai settori di tecnologia avanzata, come l'aerospaziale, il divario si fa ancora più marcato; la quota di prodotto interno lordo dedicata dall'Italia diventa tra un quinto e un decimo di quella dei partner.

In questo quadro abbastanza desolante, le industrie del settore, per non essere del tutto emarginate, hanno investito in attività di ricerca circa 180 miliardi, vale a dire un terzo degli investimenti effettuati nell'anno, ed occupano circa 9 mila addetti su 47 mila nelle attività ricollegabili alla ricerca.

Questi dati, però, sono riferiti al 1987. Molto chiaramente le aziende hanno avvertito che se ciò è stato sufficiente nel passato non lo sarà più nel futuro. In un processo accelerato come quello dell'innovazione tecnologica, mantenere un ritmo di investimenti inferiore a quello dei *partner* concorrenti significa creare un distacco che cresce sempre più rapidamente fino a diventare irrecuperabile. In questo campo, arrivare agli stessi risultati dei *partner* in tempi più lunghi significa essere emarginati in un ruolo subalterno.

Nel settore aerospaziale, però, il contributo statale alla ricerca può seguire, oltre all'erogazione di denaro alle singole aziende, anche altre vie. L'offerta di servizi, quali quelli che possono essere concentrati in un centro di ricerche aerospaziali, (quindi infrastrutture pubbliche dedicate) rappresenta in tutti i paesi più industrializzati dell'Occidente il miglior contributo dello Stato all'evoluzione tecnologica del comparto.

Anche in Italia, circa 20 anni fa, si iniziò a parlare di un centro di ricerche aerospaziali: si trattava della relazione della Commissione interministeriale per l'industria aeronautica, il cosiddetto rapporto Caron.

È forse utile ricordare cronologicamente quale sia stato lo sviluppo di questa proposta prima di essere recepita nel disegno di legge oggi al nostro esame.

Nel 1969, con il rapporto Caron, si afferma ufficialmente, per la prima volta, che per sostenere lo sviluppo dell'industria aerospaziale nazionale è necessario disporre di un adeguato centro di ricerche. Nel 1972, con delibera del CIPE, viene approvata la realizzazione — nella provincia di Napoli — di un centro di prove. Nel 1978 si conferma l'esigenza e l'allocatione del centro e se ne chiede l'aggiornamento dei contenuti (vertenza Campania). Nel mese di maggio dello stesso anno, il gruppo di lavoro formula la prima proposta organica per un centro italiano di ricerca aerospaziale (proposta AIA). Nel giugno del 1979 abbiamo la seconda proposta AIA: su richiesta della CASMEZ e del CNR il gruppo di lavoro

riformula la proposta ripartendo i costi in due trienni e chiedendo i finanziamenti per avviare lo studio di fattibilità.

Il 20 luglio del 1979, con la seconda delibera CIPE, si conferma la realizzazione del centro nell'area napoletana e, conseguentemente, su proposta del gruppo di lavoro misto CNR-CASMEZ, il CIRA viene incluso nel pacchetto del « progetto speciale per la ricerca applicata nel Mezzogiorno ». Nel dicembre del 1979 il ministro Scalia affida ad una commissione, coordinata dal professor Gabrielli, uno studio di valutazione sul CIRA. La commissione Gabrielli, oltre ad esprimere — attraverso un'analisi dettagliata — un parere favorevole all'iniziativa, indica la necessità di provvedere, nell'ambito del CIRA, alla esecuzione di quattro progetti relativi alla realizzazione di una galleria aerodinamica, di una galleria mista, di un simulatore spaziale e di un impianto di prove tecnologiche. Su questa base il ministro Scalia decide di convocare le società di *engineering* Italmipianti, FIAT Engineering e Technipetrol per sondare la loro disponibilità a svolgere — attraverso un consorzio con capofila Italmipianti — lo studio di fattibilità per il CIRA.

Il 12 marzo del 1980 il consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno approva per il CIRA un'ipotesi di spesa di lire 40 miliardi per l'esecuzione del centro ed un accantonamento di spesa per lo studio di fattibilità di lire 150 milioni (delibera della CASMEZ). Il 20 marzo 1980, nel corso di una riunione presieduta dal ministro, le tre società sopracitate presentano le lettere di accettazione dell'iniziativa, indicando nel testo i principi operativi su cui intendono muoversi ed i tempi necessari per effettuare lo studio di fattibilità. Nel corso della riunione la Technipetrol comunica al ministro e alle altre due società di aver associato nella impresa, per la parte di sua competenza, la società CISE di Milano per la riconosciuta capacità nella progettazione e nella realizzazione di impianti tecnologici e per la sua esperienza nel campo del risparmio energetico. Il

ministro Scalia, nel corso della stessa riunione, informa le società presenti della sua intenzione di proporre, al più presto, al CIPE una richiesta di delibera per avviare, in tempi brevi, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, lo studio di fattibilità.

Nel febbraio del 1981 su mandato del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la CASMEZ affida lo studio al raggruppamento già indicato dal ministro Scalia. Il 21 maggio il CIPE, nell'approvare il programma finalizzato per l'industria aeronautica — da realizzarsi in un'area preferibilmente napoletana — indica nel CIRA il soggetto idoneo a coordinare le attività di ricerca nel settore aeronautico.

Nel novembre del 1982 il raggruppamento avvia lo studio di fattibilità con la seguente metodologia: visite a centri di ricerca in Europa (11) ed in America (1); invio di un questionario alle aziende italiane aerospaziali, interviste dirette con le principali imprese italiane del settore. Il 3 agosto 1983 il raggruppamento consegna alla CASMEZ lo studio di fattibilità. Nell'aprile del 1984 lo studio di fattibilità è all'esame del Comitato interministeriale. Il 9 luglio 1984 la regione Campania, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, in sintonia con la regione Lombardia, secondo le indicazioni contenute nella già pluricitata delibera CIPE del 20 settembre 1979 ai paragrafi *d)*, *e)*, *f)* del punto 1, promuove la costituzione della società consortile CIRA SpA.

Nel dicembre del 1984 il consiglio regionale della Campania approva il piano di sviluppo triennale 1985-1987 dove è previsto uno stanziamento di lire 100 miliardi per la realizzazione del centro di ricerca, beneficiario il CIRA SpA, secondo le modalità previste dall'*ex-articolo* 4 della legge n. 80 del 1984.

La *Gazzetta ufficiale* del 4 aprile 1985 pubblica la legge n. 110 del 9 marzo 1985 nella quale è previsto uno stanziamento di 35 miliardi a favore del CIRA SpA per l'avvio e la realizzazione del centro di ricerche aerospaziali nel Mezzogiorno. Il 28 novembre 1985 il CIPE si

pronuncia sullo studio di fattibilità preparato da Italimpianti. Lo studio viene approvato con le integrazioni richieste dai professori Napolitano, Buongiorno e Laurienzo. Viene costituita una nuova Commissione interministeriale, integrata da un rappresentante del Ministero del tesoro, che entro tre mesi dovrà formulare proposte circa le possibili forme di gestione del centro, le ipotesi di funzionamento, il soggetto più idoneo a progettare e gestire il centro e le fonti di finanziamento.

Il 18 marzo 1986 la Commissione voluta dalla delibera del CIPE del 28 novembre 1985 si insedia ed inizia il suo lavoro. Il 14 ottobre 1986 il CIPE individua nella CIRA SpA il soggetto cui affidare la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del Centro italiano di ricerche aerospaziali. Dà mandato al ministro per la ricerca scientifica, di intesa con i ministri per il Mezzogiorno, delle partecipazioni statali, dell'industria, del bilancio e del tesoro di predisporre un disegno di legge per l'individuazione degli strumenti giuridici e delle procedure amministrative necessarie per il funzionamento del centro e per il finanziamento. In attesa dell'approvazione del disegno di legge, recita ancora la delibera del CIPE, agli oneri derivanti dall'avvio dell'attività del Centro si provvederà con le risorse destinate dalla legge n. 110 del 1985 e con i fondi dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno, di cui alla legge n. 64 del 1986, per quanto attiene alla progettazione esecutiva e alla formazione del personale specializzato. Il 23 marzo del 1988 viene presentato il disegno di legge con il titolo: « Realizzazione e funzionamento del Centro nazionale di ricerche aerospaziali ».

Sono serviti venti anni, quindi, per arrivare ad un provvedimento la cui valenza va ben al di là delle cifre allegate alla relazione tecnica.

L'obiettivo principale del CIRA è, infatti, secondo le indicazioni della commissione Gabrielli, quello di « contribuire a porre l'industria aerospaziale italiana, in un ragionevole lasso di tempo, in condizioni di parità operativa rispetto a

quelle di altri paesi aerospaziali europei»: si era nel dicembre del 1979.

Il ragionevole lasso di tempo, indicato da Gabrielli, non ha ancora trovato alcun orologio che ne conti le ore, e se è vera, come è vera, l'affermazione del direttore del gruppo aeronautico aerospaziale inglese secondo la quale « l'attività di ricerca e sviluppo è tempo guadagnato che, se perso, non può essere economicamente recuperato », è facile per tutti calcolare quanto il nostro paese abbia perduto in questo settore. Un supporto governativo, quindi, il CIRA, che viene offerto all'industria del settore perché tramite questo strumento si possa conseguire e potenziare il *know how* in un settore tecnologicamente avanzato e di elevata importanza strategica; incentivare i programmi di ricerca e sviluppo con un alleggerimento dei costi di ricerca e sperimentazione per le imprese; qualificare e certificare i prodotti dell'industria nazionale.

Per conseguire questi obiettivi il CIRA dovrà svolgere ricerche applicate, sperimentazione di supporto, sviluppo di nuove tecnologie, qualificazione e certificazione di componenti e sistemi e dovrà anche acquisire e mantenere la conoscenza dello stato dell'arte attraverso la raccolta, elaborazione e distribuzione del *know how* e della relativa documentazione tecnica. Tutto ciò, però, potrà essere fatto se lo Stato, che è chiamato a finanziare quest'opera, potrà anche indirizzarne e controllarne i programmi e le attività.

Un centro di ricerche aerospaziali è infatti un centro dove, per la complessità propria della materia, la ricerca si svolge a 360 gradi e non può quindi essere assoggettata ad alcun vincolo che la leghi ad una immediata industrializzazione. Nessun centro di ricerca aerospaziale occidentale è gestito dalle aziende aerospaziali. Lo Stato è sempre il gestore e padrone degli impianti; le aziende ne sono, per le loro necessità, dei fruitori di servizi.

Nel caso del disegno di legge in esame, il rapido evolversi delle tecnologie (anche nel campo delle attrezzature della ricerca) e quindi la necessità di snellezza

burocratica nelle decisioni hanno indotto il Governo ad utilizzare uno strumento per la realizzazione e la gestione del centro, che offra la massima duttilità operativa. Per questo motivo, confermando quelle che sono state le indicazioni del CIPE contenute nella delibera del 14 ottobre 1986, è stato individuato nel CIRA SpA di Napoli il soggetto cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione del centro. Ma con una sostanziale aggiunta.

Il Governo si è avvalso della possibilità offerta dall'articolo 2459 del codice civile di stabilire autoritativamente la composizione del consiglio di amministrazione. La CIRA SpA è infatti una società consortile di diritto privato costituitasi il 9 luglio 1984 tra le società aerospaziali e la regione Campania, con capitale iniziale di 600 milioni — successivamente portato a 900 — che si propone la realizzazione e la gestione di un centro di ricerche aerospaziali, con i soldi dello Stato ma senza che lo Stato sia presente in alcun livello della società. Sia nel capitale societario, del tutto irrisorio rispetto all'opera che si va a realizzare, sia nella composizione del consiglio di amministrazione, le aziende, anche se a maggioranza delle partecipazioni statali, hanno una presenza maggioritaria, che non trova riscontro in nessuno dei centri simili esistenti negli altri paesi occidentali.

Il Governo ha quindi voluto, utilizzando forse per la prima volta quanto concessogli dal già citato articolo 2459 del codice civile, riappropriarsi di qualche cosa di cui era stato espropriato, sia pure per propria negligenza e latitanza, ma che comunque non può delegare ad altri soggetti trattandosi certamente di materia strategica per l'economia nazionale. È apprezzabile, però, per quanto già detto, l'affidamento a struttura di natura privatistica, anche se modificata, della progettazione, realizzazione e gestione del centro. Sarebbe però opportuno che progettazione e realizzazione fossero affidate dal CIRA ad aziende con più spiccata vocazione specifica che non quella del CIRA che per sua vocazione è so-

cietà di ricerca. Tale affidamento consentirebbe ad aziende con già alta professionalità di acquisire la tecnologia complessa insita nella realizzazione del centro, consentendo loro di poter riutilizzare il *know how* anche successivamente.

La valutazione dei programmi che il CIRA dovrà sottoporre al Governo è previsto sia espressa da un comitato tecnico scientifico che ne dovrà certificare la validità e congruenza. Anche i progetti di realizzazione ed ampliamento del centro saranno sottoposti a tale valutazione. Urge quindi la rapida approvazione del documento in esame perché il CIRA, utilizzando i 35 miliardi della legge n. 110 del 1985, ha iniziato un programma di realizzazioni che in mancanza di normativa non è sottoposto ad alcun controllo ed è realizzato al di fuori di ogni progettazione generale che sia stata approvata dagli organismi di nomina ministeriale precedentemente richiamati. Il meccanismo ipotizzato dal disegno di legge per il controllo dei rapporti finanziari conseguenti agli affidamenti previsti dalla legge appare eccessivo.

Opportune, invece, appaiono la nomina del presidente del collegio dei sindaci da parte del Ministero del tesoro ed anche la norma che obbliga la società CIRA ad adeguare piani e programmi alle determinazioni del comitato tecnico scientifico. Infatti, è bene ripeterlo, il Centro di ricerche aerospaziali, svincolato da quelli che possono essere i condizionamenti e vincoli di logiche legate ad economie di produzioni aziendali, dovrà essere uno strumento con il quale lo Stato dovrà offrire a tutte le aziende l'opportunità di sviluppare ricerche innovative; sviluppare *know how*; avere un effettivo ritorno delle quote di partecipazione ai programmi internazionali, svincolandole dai costi sostenuti all'estero per i servizi di qualificazione e certificazione e per l'uso di impianti di sperimentazione; avere una maggiore segretezza nelle sperimentazioni non dovendosi più rivolgere a centri esteri; avere una riduzione dei

tempi necessari per accedere all'uso degli impianti; accedere a costi concorrenziali al centro di documentazione del settore. Opportuno appare pure l'intendimento di far gravare l'onere della realizzazione dell'opera sui fondi della legge 16 marzo 1986, n. 64, in quanto, sia pure nel lontano 1979, la realizzazione del CIRA fu inclusa nel progetto speciale per la ricerca applicata nel Mezzogiorno.

Un'ultima annotazione che merita di essere fatta riguarda il problema della formazione. Centri simili a quelli che ci si propone di realizzare hanno avuto come complementare la creazione di centri di specializzazione, corsi *post-laurea* o intermedi tra la scuola media superiore e la laurea. Anche qui si tratta di affrontare qualche cosa di innovativo ed è bene essere preparati per tempo per non essere poi costretti a decidere su quanto altri hanno già fatto.

Con la realizzazione del CIRA l'Italia si pone, sia pure in ritardo, in linea con gli altri paesi con cui ha da sempre rapporti di collaborazione in tutti i campi. All'inventiva dei nostri ricercatori noi oggi siamo chiamati a dare un supporto che potrà farli sentire meno soli e meno dipendenti dagli altri *partner* concorrenti.

Il CIRA potrà essere o meno complementare all'agenzia spaziale, ma certamente contribuirà con l'agenzia spaziale a rendere l'Italia meno dipendente sul piano tecnologico e più protagonista in quel complicato mondo che è la collaborazione-scontro della ricerca scientifica internazionale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
